

1. SONO UN PRIVATO CITTADINO, POSSO PRENOTARMI ONLINE PER LE ASSEVERAZIONI (CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE CIRCA LA VERITÀ DI UN DOCUMENTO, DI UNA DICHIARAZIONE, O DELLA CONFORMITÀ AL TESTO ORIGINALE DI UNA TRADUZIONE)?

**No. Al momento il servizio è sospeso. A breve e daremo avviso della data di riapertura e delle modalità di prenotazione.**

2. SONO UN CITTADINO PRIVATO, LA SEPARAZIONE CONSENSUALE PUÒ EFFETTUARSI "ONLINE"?

**No. Per la separazione consensuale tra i coniugi non è prevista la possibilità di separarsi online. Il deposito, la produzione di atti telematici può avvenire SOLO se la parte introduce il giudizio attraverso la difesa di un Avvocato, il quale è in grado di poter accedere al sistema informatico online.**

3. SONO UN PRIVATO CITTADINO, POSSO PRENOTARMI ONLINE PER ACCEDERE AGLI UFFICI?

**Si. È prevista la possibilità per il cittadino privato di accedere al sistema di prenotazione online, previa iscrizione alla piattaforma all'interno del sito del Tribunale di Brescia, seguendo la procedura indicata.**

4. SONO UN AVVOCATO, POSSO PRENOTARMI ONLINE PER IL DEPOSITO DI ATTI INTRODUTTIVI?

**No. A seguito dell'art.83 n.11 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020 tutti i depositi introduttivi e le costituzioni dovranno effettuarsi SOLO in modalità telematica.**

5. SONO UN AVVOCATO POSSO PRENOTARMI ONLINE PER IL DEPOSITO DI COPIE DI CORTESIA?

**No. In questa fase emergenziale, le cancellerie non accetteranno nessuna copia di cortesia. (Giovane comunque ricordare che il deposito delle cosiddette copie di cortesia, a prescindere dallo stato attuale, avrebbe dovuto eventualmente avvenire solo in udienza)**

6. SONO UN AVVOCATO, POSSO PRENOTARMI ONLINE IN UNA PARTICOLARE SEZIONE, E POI CON LO STESSO NUMERO, CHIEDERE INFORMAZIONI IN ALTRE CANCELLERIE?

**No. Il soddisfacimento di qualunque dubbio o informazione avverrà solo da parte della cancelleria con la quale è stato preso l'appuntamento.**

**Per qualsiasi ulteriore ragguaglio si potranno sempre contattare gli uffici competenti telefonicamente.**

7. SONO UN AVVOCATO, CTU, POSSO PRENDERE, IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO, UN APPUNTAMENTO PER UNA ATTIVITÀ NON URGENTE E QUINDI DIFFERIBILE?

**No. Fino alla cessazione dell'emergenza Avvocati e professionisti, possono accedere personalmente SOLO per lo svolgimento di attività da svolgersi indifferibilmente ed in presenza durante il periodo. Il deposito di tutti gli atti deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica, anche ove tale modalità non sia prevista come obbligatoria. (per es. Udienza di esame ctu a settembre. I ctu possono depositare i fascicoli di parte fino ad una settimana prima dell'udienza fissata)**

## **SEPARAZIONI**

8. SONO UN CITTADINO E VOGLIO SEPARARMI DA MIA MOGLIE/MARITO. POSSO NON AVVALERMICI DELL'AUSILIO DI UN AVVOCATO?

**Si. La legge 162/2014 detta delle norme per la coppia che decida di separarsi consensualmente. Attualmente nel nostro ordinamento prevede la possibilità di scegliere tra tre diverse strade:**

- **Negoziante assistita da Avvocati:** la procedura viene portata a termine dagli avvocati di entrambi i coniugi i quali si occuperanno della stesura della convenzione frutto dell'accordo tra le parti circa le condizioni della separazione stessa.
- **Separazione innanzi all'ufficiale di stato civile con o senza avvocato:** i coniugi possono di comune accordo recarsi presso il comune di residenza di uno degli sposi o in quello in cui è stato celebrato il matrimonio, e innanzi al Sindaco concludere un accordo di separazione alle condizioni da loro stessi concordate esempio e comunque nei limiti previsti dalla legge per quanto concerne i figli minori.
- **Di comune accordo senza l'ausilio di un avvocato innanzi al Tribunale:**  
Per portare a compimento questa procedura i coniugi devono depositare presso la Cancelleria competente (Cancelleria centrale ufficio iscrizioni a ruolo) un apposito atto denominato ricorso che dovrà essere compilato e sottoscritto da entrambi indicante **TUTTE** le condizioni decise per la separazione con particolare cura per le disposizioni concernenti i figli minori, portatori di handicap, e maggiorenni non autosufficienti (un facsimile del ricorso può comodamente essere scaricato dal sito del Tribunale di Brescia) e dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:
  - **ATTO DI MATRIMONIO INTEGRALE O RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO RILASCIATO DAL COMUNE DI CELEBRAZIONE;**
  - **FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ FRONTE/RETRO DI ENTRAMBI I CONIUGI; CERTIFICATI DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA;**
  - **PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 43, ACQUISTABILE IN TABACCHERIA (DA NON CONFONDERE CON MARCA DA BOLLO ALTRIMENTI VERRÀ RICHIESTO UN ULTERIORE VERSAMENTO);**
  - **RECAPITI TELEFONICI DI ENTRAMBI I CONIUGI.**

**Al momento del deposito verrà rilasciato un numero identificativo della procedura. Solo successivamente i ricorrenti verranno contattati telefonicamente dall'ufficio preposto (sez. famiglia) per essere portati a conoscenza della data dell'udienza cui dovranno comparire davanti al Giudice.**

**9. SONO UN AVVOCATO POSSO PRENOTARMI PER IL DEPOSITO DI CONTRIBUTO E MARCA IN MODALITÀ CARTACEA?**

**No. Ai sensi dell'art.83 n.11 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020, il versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfetizzate deve essere effettuato telematicamente. Coloro i quali hanno iscritto – prima della data di pubblicazione del citato DCPM, ovvero anche successivamente utilizzando modalità di pagamento cartacea – nonostante siano stati raggiunti dalla abituale comunicazione da parte della cancelleria volta alla consegna manuale degli "originali" del contributo unificato sono pregati di attendere la totale riapertura degli uffici. Ovviamente le cancellerie non inizieranno alcuna procedura di recupero coattivo.**